



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 216 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 01/04/2010

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) ADOTTATA DAL COMUNE DI GAZZOLA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 6/04/2009, AI SENSI DELL'ART. 3 BIS, DELLA L.R. N. 17/1991. ESAME, FORMULAZIONE PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008.**

L'anno DUEMILADIECI addì UNO del mese di APRILE alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

<b>TRESPIDI MASSIMO</b>	<b>PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</b>	<b>Presente</b>
<b>PARMA MAURIZIO</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>Presente</b>
<b>ALLEGRI DAVIDE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BARBIERI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BURSI SERGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GALLINI PIERPAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PAPARO ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PASSONI PAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>POZZI FILIPPO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Partecipa il Vice Segretario PEVERI ORIELLA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

**Oggetto: Variante al Piano per le attività estrattive (PAE) adottata dal Comune di Gazzola con atto del Consiglio comunale n. 9 del 6/04/2009, ai sensi dell'art. 3 *bis*, della L.R. n. 17/1991. Esame, formulazione parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.**

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- il Comune di Gazzola ha definito le proprie scelte di pianificazione in materia di attività estrattive attraverso un Piano di settore risalente al 2007;
- in seguito all'entrata in vigore del Piano infraregionale per le attività estrattive (brevemente PIAE 2001), approvato dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con atto n. 83, il Comune di Gazzola con atto consiliare n. 33 del 26 settembre 2008 ha adottato una Variante al Piano comunale per le attività estrattive (brevemente PAE) per adeguare la propria pianificazione nel settore delle attività estrattive allo strumento sovraordinato per quanto riguarda il recepimento dell'art. 6.4 della Norme attuative del PIAE in materia di interventi di rinaturazione;
- con nota del 23/06/2009, qui pervenuta in data 26/06/2009 (prot. prov. n. 52009), il Comune ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa riferita alla Variante predetta di cui, con nota del 21 luglio 2009 (prot. prov.le n. 59200), sono state chieste integrazioni poi pervenute il 6 ottobre 2009 (prot. prov. n. 74548);

### Preso atto:

- del parere (in atti) trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA in data 28/07/2009 (n. 62242 di prot. prov.le del 4/08/2009), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS rinviando ogni valutazione attinenti all'attuazione dei singoli ambiti di intervento alle specifiche procedure di VIA/screening;
- del parere (in atti) trasmesso dall'Azienda USL, Dipartimento di Sanità pubblica U.O. Igiene edilizia, in data 4/08/2009 (n. 62402 di prot. prov.le) che conferma il parere di ARPA rinviando quindi alle specifiche procedure di VIA/screening degli interventi estrattivi ogni definizione in merito alla piantumazione necessaria, qualora la stessa venga proposta come opera di mitigazione e/o compensazione, ritenendo che l'estensione e tipologia di area boscata debba essere calcolata, in tal caso, anche sulla base della CO<sub>2</sub> complessivamente emessa dall'attività di cava;

### Tenuto conto che:

- nell'attuale fase di operatività transitoria della disciplina urbanistica regionale previgente, il PAE - ma anche le sue variazioni - costituisce Variante specifica al Piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 17/1991, sicché, in base ai successivi commi 3 e 3*bis* del citato articolo, i procedimenti di adozione e approvazione dei Piani comunali delle attività estrattive, e le loro variazioni, sono sottoposti alle norme procedurali dettate dall'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 47/1978 anche per quanto riguarda, quindi, la competenza per materia, ma individuando, nella fattispecie, quale organo consultivo la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive anziché il Comitato consultivo provinciale;
- tale procedimento prevede una fase interlocutoria in cui questa Giunta, per effetto dell'efficacia dell'atto approvativo del primo PIAE (atto della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996), è subentrata alla Regione quale soggetto che partecipa all'iter approvativo dell'atto di pianificazione comunale attraverso l'esercizio del potere di formulare osservazioni;
- in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6/2008, è necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, sottoporre la Variante in argomento alla valutazione ambientale strategica di cui al Titolo II del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 ed è quindi necessario esprimere le valutazioni di cui all'art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008;
- l'autorità competente ad assumere tale valutazione ai fini dell'assoggettabilità o meno della Variante in argomento alla procedura di VAS di cui all'art. 13 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, è la Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n.

9/2008, disposizione tuttora applicabile, nelle more dell'approvazione di una apposita legge regionale attuativa delle norme statali citate, per effetto dell'art. 60 della recente L.R. n. 6/2009;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al PAE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, in forza della classificazione sismica del territorio comunale di Gazzola come "Zona 4";
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame della Variante;

**Tenuto** conto dell'esame svolto dalla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive nella seduta del 28/01/2010 e del parere espresso in quella sede, come risulta dal relativo verbale n. 289/2010 (in atti);

**Considerato** che a compimento della fase istruttoria, il Servizio *Pianificazione territoriale e ambientale* ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, a supporto del presente provvedimento deliberativo;

**Ritenuto** che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, e dall'esame svolto dalla Commissione tecnica infraregionale (verbale n. 289/2010, in atti) non è emersa la necessità di formulare osservazioni;
- l'istruttoria svolta dal Servizio "Pianificazione territoriale e ambientale" (in atti) conclude con la proposta di non assoggettabilità della Variante del Comune di Gazzola alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, senza alcuna prescrizione;
- occorre formulare il parere prescritto dall'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", sulla base della disciplina procedurale ivi prevista, secondo le risultanze istruttorie concludenti nella proposta di parere positivo;

**Dato atto** che:

- nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla disciplina urbanistica regionale previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, l'eventuale approvazione della Variante al PAE comunale, in quanto costituisce anche Variante allo strumento urbanistico generale, comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG di cui, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 47/1978, dovrà esserne inviata copia alla Provincia e alla Regione;
- il Dott. Geol. Giuseppe Bongiorno, in qualità di Responsabile del procedimento in questione, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile come da conforme attestazione resa contestualmente al parere di regolarità tecnica;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 modificata e integrata;
- la disciplina urbanistica regionale previgente alla L.R. 20/2000: la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, integrata e modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, successivamente modificata e integrata;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche;
- il D.P.R. n. 357/1997 e la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato;

- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti:**

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la circolare dell'Assessore regionale alla Programmazione, pianificazione e ambiente 3 marzo 1995, n. 2537;
- la circolare dell'Assessore regionale al territorio, programmazione e ambiente 20 luglio 1995, n. 2;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- l'Atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", approvato il 2 maggio 2007, e pubblicato sul BUR n. 64 in data 17 maggio 2007;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

**Visti i seguenti atti di programmazione sovracomunale:**

- il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- il Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta Regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto del Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000;
- il Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con atto n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'otto agosto 2001);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, formato ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/1993, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 26/1997 nella seduta dell'undici dicembre 1997, e approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;
- il Piano Straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

**Ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Gazzola per le successive determinazioni di competenza;

**\***

## **DELIBERA**

per quanto indicato in narrativa,

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante al PAE del Comune di Gazzola adottata con atto del Consiglio comunale n. 9 del 6 aprile 2009;
2. di esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA e AUSL e prendendo atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Pianificazione territoriale e ambientale", una valutazione di non assoggettabilità della Variante in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, senza alcuna prescrizione;
3. di non formulare osservazioni alla Variante al PAE del Comune di Gazzola;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale;
6. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Gazzola per gli adempimenti di competenza evidenziando, al contempo, che, essendo il Piano comunale delle attività estrattive, e sue varianti, assimilato alle varianti specifiche al Piano regolatore, sussiste l'obbligo a carico del Comune di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 47/1978, all'aggiornamento, sulla base della deliberazione comunale approvativa della Variante al PAE qui considerata, degli elaborati costitutivi di PRG interessati dalle modifiche e di trasmettere successivamente alla Provincia e alla Regione i predetti elaborati, a pena di inefficacia delle variazioni introdotte;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Presidente**

**TRESPIDI MASSIMO**

**Il Vice Segretario**

**PEVERI ORIELLA**